



COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n. 116 – 27020 – Zerbolò (PV)

Codice Fiscale : 00460320187

Telefono : 0382.818672 - Fax : 0382.818771

E-mail : protocollo@comune.zerbolo.pv.it

P.E.C. : protocollo@pec.comune.zerbolo.pv.it

Sito Internet : www.comune.zerbolo.pv.it

Protocollo n. 3540

del 01.07.2019

ORDINANZA NUMERO 3/2019

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE – ANNO 2019

IL SINDACO

- **Vista** la segnalazione prot. 49976 del 17/07/2015 che il Direttore del Dip. Medico dell'ASL di Pavia ha emesso, contenente l'invito ad emettere ordinanza di divieto di balneazione del fiume Ticino;
- **Ritenuto** pertanto di dover confermare l'ordinanza di divieto alla balneazione allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini;
- **Visto** il D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e l'abrogazione della direttiva 76/160/CE;
- **Visto** l'art. 50 comma 4 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **Preso** atto della vigente normativa;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE per l'anno 2019 nelle acque del **Fiume Ticino**, lungo le sponde di pertinenza di questo Comune, e nelle acque dei **canali e fossi** irrigui attraversanti il territorio comunale.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line;



COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n. 116 – 27020 – Zerbolò (PV)

Codice Fiscale : 00460320187

Telefono : 0382.818672 - Fax : 0382.818771

E-mail : protocollo@comune.zerbolovv.it

P.E.C. : protocollo@pec.comune.zerbolovv.it

Sito Internet : www.comune.zerbolovv.it

2. Che la presente venga divulgata alla cittadinanza attraverso l'affissione di manifesti negli appositi spazi informativi del Comune, la pubblicazione sul sito internet comunale (www.comune.zerbolovv.it) e mediante l'apposizione di cartellonistica;

3. Che il comando di Polizia Locale provveda a verificare che le zone rivierasche fruibili del fiume Ticino, interdette alla balneazione, siano adeguatamente segnalate e circonscritte e che la segnaletica volta ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione sia adeguata;

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo della Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

4. L'invio della presente all' A.T.S di Pavia – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Zerbolò, 01/07/2019.

IL SINDACO
GIAN ANTONIO CENTENARA

